



Bruxelles, 2 dicembre 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato  
25 marzo 2019

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA CONCORRENZA

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione, al Regno Unito non applicherà più il diritto dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione. Il presente avviso illustra in particolare la situazione giuridica pertinente nei settori dell'antitrust (parte A) e del controllo delle concentrazioni (parte B).

#### **N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- le norme dell'UE sulle fusioni transfrontaliere di cui alla direttiva (UE) 2017/1132<sup>4</sup>;
- le norme dell'UE sui conflitti di legge e di giurisdizione.

Per questi aspetti sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it).

## A. APPLICAZIONE DELLE NORME ANTITRUST DELL'UE

### 1. QUADRO GENERALE

Nell'UE l'applicazione delle norme antitrust è disciplinata dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), dal regolamento (CE) n. 1/2003<sup>6</sup> e dal regolamento (CE) n. 773/2004<sup>7</sup>. Tale quadro giuridico è integrato da altri regolamenti relativi a particolari tipi di condotta o a settori specifici, e dalle indicazioni presenti in una serie di decisioni<sup>8</sup>, comunicazioni e orientamenti adottati dalla Commissione europea ("Commissione") e nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione<sup>9</sup>.

L'applicazione territoriale delle norme antitrust dell'UE è definita dagli articoli 101 e 102 del TFUE, sulla base dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"). Tali norme si applicano indipendentemente dalla nazionalità dell'impresa, dal paese di costituzione e dall'ubicazione della sua sede e possono riguardare anche i comportamenti che si verificano al di fuori dell'UE. La Corte di giustizia ha statuito che il fatto che un'impresa che partecipa a un accordo sia situata in un paese terzo non osta all'applicazione del TFUE, se l'accordo in questione produce effetti sul territorio del mercato interno<sup>10</sup>. Per i comportamenti che si verificano al di fuori dell'UE, la competenza giurisdizionale della Commissione può giustificarsi ai sensi del diritto pubblico internazionale sulla base dell'attuazione della condotta nell'UE<sup>11</sup> o sulla base della dottrina in materia di effetti qualificati nell'UE<sup>12</sup>.

Di conseguenza il fatto che il Regno Unito sia diventato un paese terzo dopo il suo recesso non avrà in quanto tale un impatto sull'applicabilità delle norme antitrust

---

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102] del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101] e [102] del trattato (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

<sup>8</sup> Ad es. decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

<sup>9</sup> Per una panoramica sulle normative e sulle varie comunicazioni e linee guida, cfr. <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.html>

<sup>10</sup> Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 1971, Béguelin Import, 22/71, ECLI:EU:C:1971:113, punto 11.

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 27 settembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e altri/Commissione, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85, ECLI:EU:C:1988:447, punto 16.

<sup>12</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Intel Corp./Commissione, C-413/14P, ECLI:EU:C:2017:632, punti 43-47.

dell'UE alle imprese del Regno Unito, anche dopo la fine del periodo di transizione. Come qualsiasi altra impresa registrata o la cui sede si trova in un paese terzo, le imprese del Regno Unito saranno soggette alle norme antitrust dell'UE nell'eventualità che attuino un comportamento anticoncorrenziale o che questo produca effetti nell'E. Ciò vale anche per le imprese pubbliche e per le imprese che godono di diritti speciali o esclusivi, ubicate o stabilite nel Regno Unito.

La Commissione continuerà quindi a esercitare la propria competenza giurisdizionale sugli accordi e sulle condotte che incidono sulla concorrenza nel mercato interno, anche nei confronti delle imprese del Regno Unito. Su tali pratiche può altresì applicarsi in parallelo la competenza del Regno Unito ai sensi delle norme antitrust nazionali, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni dell'accordo di recesso relative ai procedimenti avviati dalla Commissione prima della fine del periodo di transizione (cfr. la sezione 2).

La Commissione potrà comunque sempre ottenere informazioni dalle imprese del Regno Unito nello svolgimento delle indagini, in forza dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003. Dopo la fine del periodo di transizione invece, non potrà più procedere ad accertamenti nel Regno Unito in base all'articolo 20 o 21 del regolamento (CE) n. 1/2003 (salvo se nel contesto di procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione; cfr. la sezione 2).

## **2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE AI PROCEDIMENTI AVVIATI DALLA COMMISSIONE PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

L'articolo 92 dell'accordo di recesso stabilisce che la Commissione resta competente per le procedure amministrative relative alla conformità al diritto dell'Unione in materia di concorrenza nel Regno Unito avviate prima della fine del periodo di transizione. In particolare l'articolo 92 precisa che il procedimento per l'applicazione dell'articolo 101 o 102 TFUE svolto dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 si considera avviato nel momento in cui la Commissione decide di avviarlo a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004. In tali casi la Commissione resta competente per le indagini sui fatti verificatisi fino alla fine del periodo di transizione, mentre le autorità competenti del Regno Unito possono indagare sulla stessa condotta ai sensi delle norme antitrust del Regno Unito solo per i fatti verificatisi dopo la fine del periodo di transizione.

A norma dell'articolo 94 dell'accordo di recesso ai procedimenti avviati dalla Commissione prima della fine del periodo di transizione si applicano, anche nel Regno Unito, il regolamento (CE) n. 1/2003 e il regolamento (CE) n. 773/2004. Per quanto riguarda i poteri di indagine ciò significa che, nell'ambito di tali procedimenti, la Commissione non solo può ottenere informazioni dalle imprese del Regno Unito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003, ma conserva anche il potere di effettuare accertamenti nel Regno Unito.

Come tutte le decisioni della Commissione, quelle adottate nelle procedure di cui all'articolo 92 dell'accordo di recesso anche dopo la fine del periodo di transizione sono vincolanti per il Regno Unito e nel Regno Unito ed è competenza esclusiva della Corte di giustizia esercitare il controllo della loro legittimità a norma dell'articolo 263 TFUE.

La Commissione resta competente per la verifica del rispetto degli impegni assunti o delle misure correttive imposte nel Regno Unito o nei confronti del Regno Unito per quanto attiene ai procedimenti per l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE svolti dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1/2003<sup>13</sup>. Se così convenuto tra la Commissione e l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito designata, la Commissione può trasferire a detta autorità il compito di verificare il rispetto di tali impegni o misure correttive nel Regno Unito. La possibilità di un trasferimento di questo tipo sarà valutata caso per caso, se opportuno, e concordata ad hoc con l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito designata.

## **B. CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI NELL'UE**

### **1. QUADRO GENERALE**

Il controllo delle concentrazioni nell'UE è disciplinato dal regolamento sulle concentrazioni (CE) n. 139/2004 ("regolamento sulle concentrazioni")<sup>14</sup> e relativo regolamento di esecuzione<sup>15</sup>. Tale quadro giuridico è integrato dagli orientamenti forniti in varie comunicazioni e linee guida della Commissione e nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione<sup>16</sup>.

Il regolamento sulle concentrazioni prevede un sistema di controllo ex ante nell'ambito del quale determinati tipi di operazioni con soglie di fatturato specifiche devono ottenere l'approvazione della Commissione prima che le parti interessate possano procedere alla loro attuazione. Se, a titolo del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione risulta competente rispetto a una determinata operazione, gli Stati membri non sono più autorizzati ad applicare all'operazione le proprie legislazioni nazionali in materia di concorrenza. Possono invece adottare misure appropriate per tutelare interessi legittimi diversi da quelli presi in considerazione dal regolamento sulle concentrazioni, alle condizioni di cui all'articolo 21. Alla competenza esclusiva della Commissione all'interno dell'UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni si fa riferimento anche come al "principio dello sportello unico".

Per quanto riguarda le norme antitrust, il sistema di controllo delle concentrazioni nell'UE si applica indipendentemente dalla nazionalità dell'impresa, dal paese di

---

<sup>13</sup> Articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

<sup>15</sup> Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e relativi allegati (formulario CO, formulario CO semplificato, formulario RM e formulario MC) (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione (GU L 279 del 22.10.2008, pag. 3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione (GU L 336 del 14.12.2013, pag. 1).

<sup>16</sup> Per una panoramica delle varie comunicazioni e linee guida, cfr. <http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html>.

costituzione e da dove abbia la sede. Di conseguenza il fatto che il Regno Unito sia diventato un paese terzo dopo il suo recesso dall'UE non ha un impatto sull'applicabilità del regolamento sulle concentrazioni alle imprese del Regno Unito, purché risultino soddisfatti i criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale previsti dal regolamento.

L'accordo di recesso prevede che durante il periodo di transizione il sistema di controllo delle concentrazioni nell'UE continui ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Dopo la fine del periodo di transizione, esiste la possibilità che risultino parallelamente competenti ad esaminare un progetto di concentrazione sia la Commissione che l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito, pur nell'ambito delle rispettive norme sostanziali e giurisdizionali in materia di controllo delle concentrazioni<sup>17</sup>. Pertanto in tali casi le imprese non beneficeranno più del principio dello sportello unico.

## **2. QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELLA COMMISSIONE**

### **2.1. Calcolo del fatturato nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni**

La data rilevante per stabilire la competenza giurisdizionale dell'Unione su una concentrazione ai sensi degli articoli 1 e 3 del regolamento sulle concentrazioni è quella della conclusione dell'accordo giuridicamente vincolante, della comunicazione di un'offerta pubblica o dell'acquisizione di una partecipazione di controllo o quella della prima notifica della concentrazione, se questa è anteriore.<sup>18</sup> Tali norme non vengono modificate dall'accordo di recesso né dal recesso del Regno Unito. In caso di evento rilevante prima della fine del periodo di transizione, la Commissione valuta se a quella data è soddisfatto il criterio di competenza di cui al regolamento sulle concentrazioni e tiene conto, per stabilire il fatturato delle imprese interessate a livello di UE e di singolo Stato membro, del fatturato che le parti della concentrazione realizzano nel Regno Unito.

Se la data rilevante per stabilire la competenza dell'UE cade dopo la fine del periodo di transizione, la Commissione non terrà più conto del fatturato che le parti realizzano nel Regno Unito<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Come avviene attualmente per le operazioni esaminate dalla Commissione e dalle autorità garanti della concorrenza dei paesi terzi.

<sup>18</sup> Cfr. il punto 156 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

<sup>19</sup> Ciò potrà dar luogo a situazioni in cui alcune operazioni che avrebbero soddisfatto le soglie di cui al regolamento sulle concentrazioni, qualora fosse stato incluso il fatturato realizzato dalle imprese interessate nel Regno Unito, non risulteranno in realtà soggette a obbligo di notifica, ad esempio quando l'impresa destinataria non arriva a fatturare almeno 250 milioni di EUR nell'UE senza includervi il fatturato che avrà realizzato nel Regno Unito.

## 2.2. Casi avviati prima della fine del periodo di transizione

L'articolo 92 dell'accordo di recesso stabilisce che la Commissione resta competente per le procedure amministrative avviate prima della fine del periodo di transizione. In questi casi dunque la Commissione ha competenza esclusiva a valutare gli effetti di una concentrazione sul territorio del Regno Unito, compresa la valutazione e l'accettazione d'impegni nel Regno Unito, anche dopo la fine del periodo di transizione. A norma dell'articolo 94 dell'accordo di recesso, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione si applica, anche nel Regno Unito, il quadro investigativo e procedurale del regolamento sulle concentrazioni e del relativo regolamento di esecuzione.

Se una concentrazione soddisfa le soglie di fatturato di cui all'articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni e ha quindi dimensione unionale, per avviare una procedura di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso si considera che un caso sia stato avviato il giorno della notificazione alla Commissione di un formulario CO (o di un formulario CO semplificato) o di un formulario RM.

Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale della Commissione a seguito del rinvio di una concentrazione priva di dimensione unionale, è necessario distinguere tra i rinvii precedenti alla notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni e i rinvii successivi alla notificazione di cui all'articolo 22 dello stesso regolamento.

### 2.2.1. *Rinvii precedenti alla notificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni*

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, la parte notificante o le parti notificanti possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di esame di una concentrazione che non ha dimensione unionale, a condizione che tale concentrazione possa essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali in materia di concorrenza di almeno tre Stati membri. Ogni Stato membro competente può esprimere il proprio dissenso entro 15 giorni lavorativi.

Nei casi in cui sia stata presentata una siffatta richiesta e una concentrazione priva di dimensione unionale possa essere esaminata in tre Stati membri, tra cui il Regno Unito, la Commissione acquisirà competenza giurisdizionale a norma del richiamato articolo 4, paragrafo 5, se, prima della fine del periodo di transizione, è trascorso il termine di 15 giorni lavorativi senza che uno Stato membro competente abbia espresso il proprio dissenso.

### 2.2.2. *Rinvii successivi alla notificazione di cui all'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni*

Dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non avrà più la possibilità di rinviare casi alla Commissione o di aderire a richieste di rinvio presentate da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 22 del regolamento sulle concentrazioni.

Se il Regno Unito chiede un rinvio o aderisce a una richiesta di rinvio di un altro Stato membro e la Commissione ha deciso (o si ritiene che abbia deciso) di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni prima della fine del periodo di transizione, il caso si considera rinviato anche per quanto riguarda il Regno Unito. Se il Regno Unito non ha chiesto un rinvio né ha aderito a una richiesta di rinvio o se la Commissione non ha deciso (o si ritiene che non abbia deciso) di esaminare la concentrazione prima della fine del periodo di transizione, il caso si considera non rinviato per quanto riguarda il Regno Unito.

### **3. VALUTAZIONE SOSTANZIALE**

La Commissione dovrà tener conto del fatto che dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito non farà più parte del mercato interno. Ciò implica che dopo la fine del periodo di transizione la Commissione non sarà più competente a constatare che una concentrazione prevista rischia (o non) di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati nazionali o subnazionali del Regno Unito (salvo nei casi avviati prima della fine del periodo di transizione<sup>20</sup>). Inoltre le modalità del commercio tra l'UE e il Regno Unito potrebbero incidere sulle valutazioni sotto il profilo della concorrenza della Commissione anche per quanto concerne l'idoneità e la fattibilità delle misure correttive nei casi in cui una concentrazione dia luogo a problemi di concorrenza. Le conseguenze dovranno essere valutate singolarmente per ciascun caso esaminato e le parti della concentrazione sono invitate a discutere tali aspetti con i servizi della Direzione generale della Concorrenza della Commissione.

### **4. CONTINUITÀ DELLA VALIDITÀ DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ADOTTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO SULLE CONCENTRAZIONI ANCHE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Tutte le decisioni della Commissione adottate a norma del regolamento sulle concentrazioni (comprese le decisioni che impongono condizioni e obblighi) resteranno valide dopo la fine del periodo di transizione. Le decisioni rimarranno valide anche nei casi in cui gli impegni rimediano a un problema di concorrenza che riguarda unicamente un mercato nazionale o subnazionale del Regno Unito<sup>21</sup>.

La Commissione resta competente per la verifica del rispetto degli impegni assunti nei propri casi di concentrazione dopo la fine del periodo di transizione, anche per quanto riguarda le misure correttive in un mercato nazionale o subnazionale del Regno Unito o in un mercato più ampio che comprende il Regno Unito. La Commissione e l'autorità nazionale garante della concorrenza del Regno Unito designata possono nondimeno convenire che a quest'ultima sia trasferito il compito

---

<sup>20</sup> Cfr. la sezione B.2.2 del presente avviso.

<sup>21</sup> Al momento dell'adozione della decisione la competenza spettava alla Commissione, che era pertanto tenuta a cercare una misura atta a porre rimedio ad un problema di concorrenza nel Regno Unito, non alle autorità nazionali garanti della concorrenza del Regno Unito.

di verificare il rispetto di tali impegni. Il trasferimento non è automatico, richiede l'accordo esplicito della Commissione e dell'autorità competente del Regno Unito<sup>22</sup>.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di concorrenza ([http://ec.europa.eu/competition/index\\_en.html](http://ec.europa.eu/competition/index_en.html)) riporta informazioni generali sulla legislazione dell'UE applicabile. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Concorrenza

---

<sup>22</sup> Articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.